

PROPOSTA DI LEGGE

in materia di trattamento penitenziario d'iniziativa popolare

promossa da nonsolochiacchiere con l'adesione del Circolo di Legambiente Marianna di Padova e con il contributo dell'Unione Camere Penali Italiane

Relazione

Dal 10 ottobre 1986 numerose sono state le modifiche che hanno cercato di adattare la "legge Gozzini" alle situazioni irrisolte o alle emergenze del momento.

Le modifiche sono sempre nate, senza ascoltare un parere dei più diretti interessati: i condannati.

Per questo si è stilata una proposta di legge, la quale, nel pieno rispetto degli attuali indirizzi rieducativi e delle soluzioni realizzabili, è basata sull'esperienza di quanti scontano la pena.

Con l'articolo 1 si è cercato di fare chiarezza, a distanza di dodici anni, in merito al controverso articolo 4-bis, pur ribadendo che la soluzione migliore sarebbe la sua abrogazione.

Si è mirato a dare un peso maggiore all'equipe trattamentale, riconoscendole il suo reale ruolo, tramite l'affidare al Direttore (articoli 2 - 3 - 11 - 12) un potere pari a quello del Magistrato di Sorveglianza.

I tempi per decidere in merito a qualsiasi misura alternativa, basata su una seria e concreta opportunità lavorativa, (articoli 2 - 4 - 8) sono stati resi perentori e in una misura da permettere il mantenimento del posto di lavoro.

Si è elevato (articolo 5) il limite temporale per accedere alla detenzione domiciliare, prevedendola anche a favore di quanti hanno esigenze di studio, di lavoro e di famiglia.

È stata abolita l'obsoleta e inutilmente afflittiva misura della semilibertà (articolo 7), sostituendola con la "semidetenzione domiciliare".

Ai soggetti legittimati (articolo 10) a chiedere un beneficio favore di un condannato è stata concessa tale possibilità anche in relazione ai permessi.

Si è ritenuto giusto concedere (articolo 11) una possibilità di recupero anche a quanti hanno trasgredito un beneficio o una misura alternativa, tramite il prevedere dopo un anno il riesame del divieto di concessione dei benefici.

L'automaticità della mancata concessione della liberazione anticipata in presenza di una sanzione disciplinare (articolo 16) è stata mitigata.

Con gli articoli 14 e 15, infine, si è abrogata l'ingiustificata limitazione riguardante il numero di colloqui e di telefonate nei confronti dei condannati per taluni reati di cui all'articolo 4-bis.

PROPOSTA DI LEGGE

Modifica degli articoli 4-bis, - 21 - 30-ter - 47 - 47 -ter - 47 -quinqies - 48 - 50 - 51 - 51-bis - 51-ter - 52 - 54 - 57- 58-quater - 69 - 70- della legge 26luglio 1975, n- 354, e degli articoli 26 - 37- 39 - 48 - 54 - 80 - 101 - 102 del d.p.r 30 giugno 2000, n. 230 in materia di trattamento penitenziario

d'iniziativa popolare

promossa dal periodico carcerario "nonsolochiacchiere"

articolo 1

*Modifiche all'articolo 4-bis
della legge 26luglio 1975, n. 354*

1. All'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

il primo comma è sostituito dal seguente:

“1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti: commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600,601,602 e 630 del codice penale, all'articolo 291quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché non siano stati acquisiti elementi tali da dimostrare l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. La stessa limitazione di cui al primo periodo vale per i detenuti o internati per i delitti di cui ai seguenti articoli: articoli 575, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.”;

articolo 2

*Modifiche all'articolo 21
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n- 354 è sostituito dal seguente:

4. Per ciascun condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene esecutivo dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza di concerto con il direttore dell'Istituto. L'ammissione al lavoro esterno deve essere disposta entro 45 giorni dalla proposta. Trascorso tale periodo senza che sia avvenuta l'approvazione, il condannato deve essere ammesso al lavoro esterno.

articolo 3

*Modifiche all'articolo 30-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Le parole contenute nel primo periodo del comma 1 “il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto,” sono sostituite dalle seguenti:

“il magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore dell'istituto”

articolo 4

*Modifiche all'articolo 47
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente:
4-bis Quando la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale è basata su una seria e concreta opportunità per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento, la concessione deve essere disposta entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso tale periodo senza che il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto, il condannato deve essere ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale.

articolo 5

*Modifiche all'articolo 47-ter
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituita dalla seguente:
e) persona con comprovate esigenze di studio, di lavoro e di famiglia.
2. La prima parte del comma *l-bis* è sostituita dalla seguente:
l-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a tre anni, anche se...
3. L'ultimo periodo del comma *l-bis* è abrogato.

articolo 6

*Modifiche all'articolo 47-quinquies
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Dopo il comma 3 seguente: dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente
- 3-ter. La condannata o il condannato nei cui confronti è stata disposta la detenzione domiciliare speciale può essere ammessa alla misura di cui al successivo articolo 48.

articolo 7.

*Modifiche all'articolo 48
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. L'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
(Regime di semidetenzione domiciliare o detenzione domiciliare lavorativa). Il regime di semidetenzione domiciliare consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dell'abitazione per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento.

articolo 8

*Modifiche all'articolo 50
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. All'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354- e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a. la parola "semilibertà" è sostituita da "**semidetenzione domiciliare**"
 - b. b- il comma 2, sino alle parole "Se si tratta..." è sostituito dal seguente:

Devono essere ammessi al regime di semidetenzione domiciliare i condannati dopo l'espiatione di metà pena, quando hanno dato costante prova di partecipazione all'opera di rieducazione e dispongono di una seria e concreta opportunità per partecipare ad attività lavorative, culturali, sociali o comunque utili al reinserimento. La costante prova di partecipazione all'opera di rieducazione è fornita dall'aver sempre ottenuto il beneficio della liberazione anticipata. Al condannato che non ha sempre ottenuto il beneficio della liberazione anticipata la semidetenzione domiciliare è concessa a seguito di specifica indicazione dell'equipe trattamentale.

c. il comma 4 è sostituito dal seguente:

L'ammissione al regime di semidetenzione domiciliare deve essere disposta entro 45 giorni dalla richiesta. Trascorso tale periodo senza che il Tribunale di Sorveglianza abbia provveduto, il condannato deve essere ammesso alla semidetenzione domiciliare.

d. il comma 7 è abrogato.

articolo 9

*Modifiche all'articolo 54
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

A tale fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia e in misura cautelare alternativa alla detenzione in carcere.

articolo 10

*Modifiche all'articolo 57
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. L'articolo 57 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

Il trattamento, i benefici e le misure alternative della presente legge possono essere richiesti dal condannato, dall'internato, dal difensore e dai loro prossimi congiunti o proposti dal consiglio di disciplina.

articolo 11

*Modifiche all'articolo 58-quater
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 è aggiunto il seguente:

8. Il magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore dell'Istituto, su richiesta del condannato dopo un anno dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2, procede al riesame del divieto di concessione dei benefici.

articolo 12

*Modifiche all'articolo 69
della legge 26 luglio 1975, n. 354*

1. Il comma 5 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:

5. Approva, con decreto di concerto con il direttore dell'istituto, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13. Approva, con decreto di concerto con il direttore dell'istituto, il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

1. Il comma 7 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è sostituito dal seguente:
7. Decide, con decreto di concerto con il direttore dell'istituto, sui permessi, sulle licenze ai detenuti in semidetenzione lavorativa ed agli internati, e sulle modifiche relative alle misure alternative alla detenzione in carcere.

articolo 13

Modifiche agli articoli 4-bis - 51 - 51-bis - 51-ter - 52- 54- 58-quater - 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e articolo 10/ del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230

1. Negli articoli 4-bis - 47-quinquies - 51 - 51-bis - 51-ter - 52 - 58-quater - 70 - della legge 26 luglio 1975, n. 354 .e negli articoli 26 - 101 - 102 - del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 la parola "semilibertà" è sostituita da "**semidetenzione domiciliare**".

2. Nell'articolo 51 la parola "istituto" è sostituita dalla parola "**abitazione**".

articolo 14

*Modifiche all'articolo 37
del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230*

Il comma 8 dell'articolo 37 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è sostituito dal seguente:

8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.

articolo 15

*Modifiche all'articolo 39
del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230*

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 39 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.

articolo 16

*Modifiche all'articolo 48
del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230*

1. Il comma 1 dell'articolo 48 è sostituito dal seguente:

48. (Lavoro esterno). 1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro esterno è disposta solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.

articolo 17

*Modifiche all'articolo 54
del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230*

1. L'articolo 54 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è abrogato.

articolo 18

*Modifiche all'articolo 80
del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 80 del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230 è aggiunto il seguente:

1-bis. Una o più sanzioni non sono, di per se stesse, sufficienti a inficiare la regolare condotta di cui all'articolo 30-ter e la prova di partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'articolo 54 della legge.

articolo 19

Disposizioni transitorie

articolo 20

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.